

STATUTO

"CENTRO STUDI ECONOMIA E TERRITORIO"

"I) DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1) L'associazione è denominata

"CENTRO STUDI ECONOMIA E TERRITORIO"

Art. 2) L'associazione ha sede in Fano (PU).

Al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, il Consiglio Direttivo potrà costituire gli uffici che riterrà più opportuni nell'ambito territoriale in cui opera la presente associazione

Art. 3) La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

II) SCOPO

Art. 4) L'Associazione, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

L'Associazione persegue lo scopo ideale di promuovere e diffondere, la cultura e l'innovazione per lo sviluppo socio-economico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e aggiornamento.

A tale scopo l'Associazione:

- promuove, sollecita e svolge attività di ricerca, studio e sperimentazione in campo scientifico, tecnologico, culturale, artistico e delle discipline umanistiche e sociali, per lo sviluppo armonico del territorio e dei settori produttivi, nel rispetto della conservazione dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale esistente, dei bisogni della collettività e dei diritti umani;
- promuove e sollecita l'applicazione delle innovazioni tecnologiche coerenti con lo sviluppo sostenibile;
- promuove e sollecita l'uso del metodo scientifico e dei saperi al fine di elevare le qualità della vita e la qualità dei servizi;
- promuove e sollecita la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- promuove iniziative tese alla diffusione ed alla valorizzazione di una forte sinergia tra il mondo della Scuola, dell'Università, della Pubblica Amministrazione ed il Sistema-Impresa;
- promuove e sollecita la partecipazione del mondo della Scuola ad iniziative di ricerca e divulgazione scientifica, tecnologica e divulgazione dei saperi;
- promuove e sollecita iniziative volte alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
- promuove e valorizza la cultura della cooperazione

#p#

imprenditoriale;

- promuove la creazione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, di processi di innovazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
- favorisce e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- promuove, progetta, organizza e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale e specialistica, nonché azioni di ricerca e sperimentazione in detti ambiti;
- promuove, progetta, organizza e gestisce attività di orientamento all'istruzione e al lavoro, di formazione e aggiornamento professionale, anche al fine del conseguimento di crediti formativi.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà:

- promuovere qualsiasi attività e iniziativa rivolta alla raccolta di fondi necessari al proprio funzionamento ed alla propria gestione;
- curare la elaborazione, la stampa e la diffusione di testi e pubblicazioni in genere, esclusa l'attività editoriale di quotidiani e di periodici;
- diffondere informazioni e notizie in ordine alla propria attività, anche a mezzo stampa, audiovisivi e per via telematica;
- promuovere la costituzione di altri enti e di organizzazioni associative con scopi uguali e/o affini ai propri nonché affiliarsi a enti, organizzazioni e federazioni di ogni ordine e grado;
- promuovere intese e instaurare relazioni con organizzazioni che perseguono i medesimi scopi o scopi affini;
- finanziare e sovvenzionare attività di altre organizzazioni volte alla realizzazione di scopi uguali o affini ai propri;
- istituire e assegnare premi e borse di studio;
- analizzare e gestire programmi e progetti di ricerca regionali, nazionali, comunitari e internazionali;

il tutto nel rispetto ed osservanza delle vigenti norme di legge.

L'Associazione utilizzerà, comunque, tutti i proventi delle sue attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

III) PATRIMONIO ED ESERCIZI

Art. 5) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

#p#

di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 31 (trentuno) marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuale saranno impiegati per il ripiano di eventuali perdite derivanti dalla gestione precedente e per il funzionamento dell'Associazione e la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione.

IV) ASSOCIATI

Art. 7) Possono essere associati le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone giuridiche, associazioni o Enti che condividano gli scopi dell'Associazione e che contribuiscano al raggiungimento dei fini sociali.

Chi desidera divenire associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, su modulo predisposto.

Qualora la domanda sia inoltrata da persona giuridica, Associazione o Ente, a essa dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

In ogni caso, gli aspiranti associati devono dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento interno.

Art. 8) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art. 9) Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del
#p#

diritto di partecipazione alle assemblee sociali, fermo quanto previsto all'art. 20 che segue, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali associativi, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 10) Gli associati sono tenuti a:

a) versare la quota annuale nei modi e tempi fissati dal Consiglio Direttivo;

b) osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

Art. 11) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè venga comunicata per iscritto entro la scadenza dell'anno medesimo; tuttavia qualora la comunicazione pervenga all'Associazione successivamente al 31 (trentuno) ottobre dell'anno in corso, sarà dovuto il pagamento della quota annuale per l'anno successivo.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta :

- per la perdita dei requisiti di ammissione;

- per gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento degli scopi sociali o per comportamento del socio che sia considerato disonorevole o per gravi infrazione degli obblighi di condotta stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti o per violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi di legge e del presente statuto e dei Regolamenti; il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere le quote versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Gli associati esclusi non possono essere più ammessi.

V) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le cariche di Presidente e/o Vice Presidente, di

#p#

Tesoriere e Segretario sono cumulabili tra loro.

Le cariche sociali sono gratuite.

Le modalità di rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio direttivo.

Art. 13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, ma sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Resta fermo quanto previsto al punto III dell'atto costitutivo per il primo consiglio direttivo

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale; i consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 14) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede dell'associazione, sia altrove, purchè nel territorio della Regione Marche, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno, e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale giusta quanto previsto al precedente art. 6

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso ai rispettivi domicili, numero di telefax o indirizzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#p#

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 16) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 17) Il Consiglio nomina nel proprio seno il Tesoriere e il Segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

VI) ASSEMBLEA

Art. 18) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il 30 (trenta) aprile e il 31 (trentuno) dicembre.

La convocazione è effettuata, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti agli associati al domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero
- messaggio di posta elettronica o telefax inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax comunicati per iscritto all'associazione ovvero

#p#

- lettera consegnata a mano agli associati stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine,

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza - di prima ed eventualmente di seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni dell'assemblea qualora siano presenti tutti gli associati e tutti i membri del consiglio direttivo.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C. C.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio della Regione Marche.

Art. 19) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del tesoriere e del Segretario, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 20) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 21) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 22) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 cod. civ. fermo quanto qui di seguito precisato

Per modificare lo statuto l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, con la

#p#

presenza di almeno la metà degli associati; in entrambi i casi l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 21, ult comma cod. civ. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

VII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

VIII) RINVIO

Art. 24) Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, nonché nei relativi regolamenti di attuazione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge applicabili."